



ORIGINALE

N. 3 del Reg. Delib.

COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Affidamento a Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l., quale società costituita e operante in conformità alla normativa in materia di "in house providing", dello svolgimento di funzioni e compiti relativi alla gestione del servizio farmaceutico.

L'anno **2026**, il giorno **26** del mese di **GENNAIO** alle ore **18:10**, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta straordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti in sala Consiliare "E. Feruglio" i seguenti Consiglieri:

CUCCI GIOVANNI	Sindaco	Presente
BARBIERO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
CARAVAGGI MARCELLO	Consigliere	Presente
COMUZZO ORNELLA	Consigliere	Presente in collegamento
DEL FABBRO GIULIA	Vice Sindaco	Presente
DI BERT ADALGISA	Consigliere	Presente
FABRIS FEDERICO	Consigliere	Presente in collegamento
FERUGLIO FRANCESCO	Consigliere	Presente in collegamento
MARTINI ANDREA	Consigliere	Presente
MAURO GIOVANNA	Consigliere	Presente
MORANDINI PAOLO	Consigliere	Presente
TONETTO GIORGIO	Consigliere	Presente
AMATO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BONETTI OSCAR	Consigliere	Presente
BOTTO TALITA	Consigliere	Presente
BULFONE ANTONELLA	Consigliere	Presente
GRIMAZ GIORGIO	Consigliere	Presente
MARINI ALFIO	Consigliere	Presente
MIAN DANIELA	Consigliere	Presente
PARON GIULIA	Consigliere	Presente

Assiste il **Segretario comunale dott.ssa CANTARUTTI LUISA**, presente nella sede comunale in sala Consiliare "E. Feruglio" il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **dott. CUCCI GIOVANNI**, nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Affidamento a Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l., quale società costituita e operante in conformità alla normativa in materia di "in house providing", dello svolgimento di funzioni e compiti relativi alla gestione del servizio farmaceutico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO in fatto che:

- il Comune di Tavagnacco è socio unico della società Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l., codice fiscale 02418740300, società a totale partecipazione pubblica;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 di data 27.06.2006, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Tavagnacco approvava il contratto di servizio disciplinante i rapporti tra il Comune di Tavagnacco e la società "Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l.";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 di data 15.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva rinnovato il predetto contratto di servizio scaduto nel mese di agosto 2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 16.11.2023 il Comune di Tavagnacco approvava lo schema del nuovo Statuto sociale della spett.le società Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l., al fine di conformare la società al modello *in house* previsto dal D.Lgs. 175/2016;
- con deliberazione giuntale n. 93 del 30.07.2024 il Comune di Tavagnacco definiva gli indirizzi operativi sul controllo analogo delle società partecipate, costituiva il comitato tecnico a supporto del controllo analogo e approvava il disciplinare del controllo analogo di Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l.;

PREMESSO in diritto che l'art. 2, comma 1, lett. h) e i) del Dlgs 175/2016 definisce i "servizi di interesse generale" come quelle attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale, che sono quei servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato;

VISTI:

- l'art. 4, comma 2, lett. a) del Dlgs 175/2016, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche possono affidare a società *in house* la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- l'art. 16, comma 1 Dlgs 175/2016, il quale testualmente recita: "le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni le quali esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata";

- l'art. 7, comma 2, Dlgs 36/2023, il quale dispone che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato";

- il D.lgs. 201/2022, il quale ha riformato la disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, preso atto che l'articolo 14, al comma 1, individua 4 diverse modalità di gestione del servizio pubblico e, in particolare, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, anche la gestione mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

- l'art. 17 del D.Lgs. 201/2022, il quale, al comma 2, prevede che, in caso di affidamento *in house*, gli Enti locali devono redigere una relazione contenente una motivazione qualificata atta a dare conto delle "ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni *in house*, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30" (comma 2, art. 17, D.Lgs. 201/2022);

PRESO ATTO che occorre:

- approvare la relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione dei servizi in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 201/2022;

- provvedere all'organizzazione del servizio ai sensi del D.Lgs. 201/2022, previa stipulazione di apposito contratto di servizio contenente le modalità operative della gestione e la disciplina degli obblighi reciproci per un periodo di 5 anni;

- approvare lo schema di contratto di servizio per la gestione della farmacia per 5 anni;

VISTI:

- la Legge 12 febbraio 1968, n. 475 ("Norme concernenti il servizio farmaceutico");
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale");
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 ("Norme di riordino del settore farmaceutico");
- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica");
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 ("Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"), entrato in vigore lo scorso 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che:

- il servizio delle farmacie comunali è un «servizio di interesse economico generale di livello locale» o «servizio pubblico locale di rilevanza economica» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 201/2022;

- ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 201/2022 "Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalità di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, è da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III" dello stesso D.Lgs. 201/2022;

- l'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 prevede che gli enti locali possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.Lgs. 175/2016;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 30 marzo 2022 n. 687, in materia di gestione delle farmacie comunali;

RICORDATO che la società Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l. ha gestito la farmacia comunale a partire dall'01.09.2006, in forza del contratto di servizio approvato con deliberazione giuntale n. 168 del 27.06.2006, mantenendo alti livelli qualitativi nell'ambito di un'esperienza ormai consolidata, confermati, tra l'altro, sia dai controlli effettuati dai soggetti istituzionali competenti nel corso del precedente affidamento sia, in generale, dalla qualità percepita del servizio da parte degli utenti e dall'elevato numero dei consumatori, che si è mantenuto costante;

VISTI:

- la Relazione sulla verifica delle condizioni per la gestione della farmacia comunale di Tavagnacco a mezzo società in house (ALLEGATO 1), parte integrante e sostanziale. In tale Relazione sono puntualmente analizzate le ragioni del mancato ricorso al mercato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 201/2022;

- lo schema di Contratto di servizio per la gestione della Farmacia Comunale di Tavagnacco (ALLEGATO 2), parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, non risultando avvenuta l'approvazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli indicatori di cui all'art. 8 del D.Lgs. 201/2022 e dovendosi provvedere con urgenza ad assumere gli atti necessari ad assicurare la continuità della gestione della farmacia comunale, il suddetto Contratto di servizio definisce gli indicatori di esercizio del servizio e individua le condizioni, gli obiettivi e gli standard della gestione;

RITENUTO corrispondente all'interesse pubblico affidare la gestione del servizio farmaceutico alla società Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l. mediante modalità in house, alle condizioni indicate nell'allegato schema di Contratto di servizio e nei documenti ad esso acclusi, in quanto tale soluzione, nel rispetto dell'onere di qualificata motivazione di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 201/2022, risulta idonea a:

- proseguire l'esercizio di un servizio pubblico essenziale, preordinato ad assicurare il fondamentale diritto alla salute dei cittadini, assicurando in tal modo la soddisfazione dei bisogni della comunità locale e la coesione sociale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

- continuare ad offrire agli utenti un alto livello di qualità e sicurezza, accessibilità fisica ed economica, continuità ed estensione temporale del servizio, non discriminazione e parità di trattamento nell'accesso universale;

- conseguire l'efficienza della gestione, l'efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini attraverso le condizioni di esercizio previste dal Contratto di servizio, la trasparenza sulle scelte compiute dall'amministrazione e sui risultati conseguiti mediante il sistema di gestione e di controllo stabilito dal medesimo Contratto;
- assicurare, a fronte dell'erogazione del servizio con le modalità suddette, l'assenza di oneri economici a carico della finanza pubblica;
- dare conto del mancato ricorso al mercato in relazione all'efficienza della gestione e ai benefici per la collettività della soluzione prescelta;

RILEVATA dunque la necessità di procedere alla revisione dei rapporti tra il Comune di Tavagnacco e la società Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l., alla luce della vigente normativa in tema di società in house;

CONSIDERATO che la presente deliberazione deve essere pubblicata sul sito dell'ANAC per 60 giorni;

RILEVATA la propria competenza a deliberare in base a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 17 del D.Lgs. 201/2022;

RILEVATO che sono stati acquisiti:

- il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Capo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, concernente la resa dei pareri da parte dell'Organo di Revisione;

DELIBERA

1. Di approvare la relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione dei servizi in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D. Lgs. 201/2022 (ALLEGATO 1).
2. Di affidare il servizio farmaceutico alla società Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l. mediante modalità in house, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1, lett. d), della Legge 475/1968 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 17 del D.Lgs. 201/2022.
3. Di approvare lo schema del Contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale di Tavagnacco (ALLEGATO 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. Di pubblicare gli atti previsti dall'art. 31, comma 2, del D.Lgs. 201/2022 sul sito istituzionale del Comune di Tavagnacco e di trasmetterli all'Autorità Nazionale Anticorruzione per la pubblicazione nell'apposita sezione del proprio sito.
5. Di trasmettere il presente atto al Servizio Contratti, per il seguito di competenza.
6. Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio.
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 12 L.R. n. 17 del 24.05.2004.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'area economico – finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

C.C. N. 3 DEL 26/01/2026

Le discussioni riportate nel verbale sono sintesi di quanto detto in seduta consiliare ai sensi del parere del Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 25 luglio 2001, n. 4074.

Prende la parola il Sindaco che illustra il punto posto all'ordine del giorno, concernente l'affidamento alla farmacia comunale di Tavagnacco, quale società costituita operante in conformità alla normativa in materia di "in house providing", dello svolgimento di funzioni e compiti connesse alla gestione del servizio farmaceutico. Il Sindaco prosegue esponendo come saranno oggetto di analisi ed approvazione anche la connessa relazione tecnica (art. 17 comma 2, D.lgs. 201/2022) e lo schema di contratto di servizio.

Il sindaco provvede quindi a sottolineare quali siano le tre caratteristiche della gestione in house, ossia:

- la partecipazione pubblica;
- il controllo del socio pubblico;
- l'attività deve essere prevalentemente rivolta al socio pubblico.

Il Sindaco precisa come la struttura societaria rispetti tutti i requisiti, in quanto trattasi di una società di capitale, in particolare una Società a responsabilità limitata, a totale partecipazione pubblica. In quanto tale, la Società è di conseguenza assoggettata al controllo analogo da parte del Comune, nella veste di unico affidatario dei servizi pubblici, ai sensi di legge. Il Sindaco continua enunciando come il prossimo oggetto dell'Amministrazione è quello di far divenire la Società Farmacia Comunale di Tavagnacco una Società Benefit, ossia un'impresa che non si occupa esclusivamente di generare un profitto, ma di apportare benefici all'intera collettività.

Il Sindaco continua ed espone come un ulteriore passaggio riguarderà l'introduzione del servizio deblistering, in corso di approntamento, che prevede il riconfezionamento dei farmaci in dosi unitarie personalizzate. Per quanto riguarda il mancato ricorso al mercato, questo viene giustificato dalla relazione, in quanto il servizio farmaceutico garantito dalla Società, all'interno del contesto del libero mercato, non avrebbe la medesima efficienza, risolvendo al contempo l'assenza di farmacie nelle diverse frazioni. La Farmacia provvede, inoltre, a garantire alla cittadinanza tutta una serie di servizi socio sanitari aggiuntivi, quali consegne e prelievi a domicilio, anche in collaborazione con i Servizi Sociali.

Il Sindaco sottolinea, conseguentemente, come la Società Farmacia mantiene, a riprova della numerosa clientela, alti livelli qualitativi nei servizi erogati. Tale qualità, continua il primo cittadino, emerge anche dai dati di bilancio, che mettono in evidenza come vi sia stato un incremento dei ricavi dal 2018 al 2024. L'incremento, dal punto di vista della redditività, è deducibile anche dal Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA).

Il Sindaco continua la propria esposizione ed evidenzia, in aggiunta, la possibilità di copertura dei costi di "Abitare possibile" attraverso gli utili del ramo farmacia sottolineando l'importanza di ottenere redditi da

destinare a beneficio della comunità, non ritenendo consono il raggiungimento di un maggior utile che non si traduca in maggiori servizi o in minori costi di tali servizi a favore dei cittadini.

Il Sindaco cede la parola al Consigliere Amato, il quale richiede ove si trovi il contratto precedente, al fine di poterlo confrontare con quello attuale e domanda quali siano le principali modifiche.

Il Sindaco risponde al Consigliere Amato enunciando come vi siano due precedenti contratti, risalenti al 2006 ed al 2016 e che le modifiche inerenti lo Statuto hanno comportato l'inserimento dell'art. 28 e la conseguente trasformazione in Società "in house", la descrizione del servizio farmaceutico, il quale è stato implementato di altri servizi e la durata del contratto diminuita da 10 a 5 anni.

Il Sindaco conclude dicendo che provvederà all'invio al Consigliere Amato della documentazione richiesta.

Prende la parola la Consiglieria Botto, la quale espone come sia indubbia la genuinità dell'affidamento del servizio alla Farmacia Comunale e sottolinea come, secondo quanto già evidenziato in Commissione Capigruppo, si sarebbe potuta effettuare un'analisi più a livello locale, sulla base dei dati nazionali e di alcuni elementi macroeconomici.

La Consiglieria prosegue esponendo come da un lato, giustamente, l'oggetto contrattuale sia stato ampliato tenendo conto delle crescenti esigenze della comunità, tuttavia dall'altro la mancanza di una limitazione di tale spazio potrebbe comportare delle criticità in due punti. In particolare è interesse della Consiglieria Botto capire, in relazione al punto K dell'art. 4 del contratto di servizio, ove si fa riferimento alla concessione di monolocali completi di arredo ad utenti over 65 autosufficienti, quali siano le differenze con il servizio "Abitare possibile". Successivamente, relativamente al punto Q del medesimo articolo, ove si fa riferimento ad "ogni altro servizio che possa essere utilmente erogato", la Consiglieria fa emergere come vi sia troppa apertura e che potrebbe essere opportuno valutare una limitazione. Il secondo aspetto riguarda il controllo analogo, la Consiglieria fa presente come potrebbe essere utile, ai fini della trasparenza, rendere accessibile la documentazione alla cittadinanza. La Consiglieria Botto conclude l'intervento spingendo per una riflessione circa l'opportunità che vada a limitare l'ambito di operatività della Società.

Il Sindaco prende la parola e risponde alla Consiglieria Botto facendo riferimento ad uno studio di dati che mette a confronto la Farmacia Comunale rispetto ad un gruppo di farmacie udinesi, rendendo noto come in termini di reddito e fatturato la Società si posizioni ai primi posti nel 2024. Continua esponendo come il servizio farmaceutico offerto si sia ampliato ed in previsione dell'aumento di tali servizi, non prevedibili, sia utile una formula finale più elastica ed aperta.

Relativamente al punto K, il Sindaco risponde che tale punto si interseca con il servizio "Abitare possibile" ed ipotizza nuovi possibili servizi dati in concessione alla Società Farmacia Comunale.

La Consiglieria Botto prende la parola e a tal proposito chiede di sostituire la parola concessione con gestione, ricordando la formula dei contratti di locazione stipulati nell'ambito di "Abitare possibile".

Prende la parola il Segretario Comunale, la quale enuncia come la domanda della Consiglieria vada a riguardare degli aspetti tecnici, ove occorre tener conto del doppio ramo di attività della Farmacia Comunale, che comprende la gestione del ramo farmacia e il servizio di "Abitare possibile". Prosegue specificando, in relazione al punto della concessione, come i contratti di "Abitare possibile" non siano dei contratti di locazione, ma di concessione amministrativa, in quanto è necessità dell'Ente, per ragioni superiori, porre dei termini e dei requisiti diversi rispetto la normativa specifica dei contratti di locazione stessi. Il Segretario Comunale provvede poi a specificare come il nuovo contratto, rispetto a quelli del 2006 e del 2016, vada ad integrare la normativa del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSP) e specifica che nell'art. 3 dello Statuto sono declinate tutte le attività della farmacia previste dalla legislazione sanitaria e commerciale. Il Segretario Comunale conclude dicendo come, vista la necessità di effettuare diversi servizi sanitari specialmente durante il periodo Covid, sia sempre utile conservare una

formula più aperta, specificando che ci si riferisce all'ambito farmaceutico e sanitario, il cui perimetro è definito dallo Statuto.

La Consiglieria Botto prende la parola e chiede se la struttura concessorio dei monolocali sia la medesima del servizio "Abitare possibile" e le modalità con cui verranno definiti i relativi costi, ed il Sindaco risponde che tali dettagli sono specificati all'interno contratto di servizio di "Abitare possibile". La Consiglieria Botto chiede quindi per fare chiarezza in materia di richiamare e di fare riferimento al servizio "Abitare possibile".

Prende la parola il Segretario Comunale, la quale consiglia di lasciare distinti i due affidamenti, poiché trattasi di due attività "in house" affidate a Farmacia Comunale S.r.l.

Il Sindaco dà la parola al Consigliere Bonetti, il quale espone come il servizio "Abitare possibile" sia già regolato da un contratto e chiede di precisare se eventuali nuovi immobili dovrebbero essere sottoposti a vincolo di destinazione per essere dati in concessione.

Il Sindaco prende la parola e conferma che in tal caso dovranno essere stipulate delle concessioni che andranno a richiamare tutte le normative esposte precedentemente dal Segretario Comunale.

Prende la parola il Consigliere Amato, il quale sottolinea che negli anni precedenti, nel reinvestimento degli utili, era stato acquistato un pulmino destinato all'Associazione Munus. Essendo stato tale mezzo utile alla comunità; il Consigliere, inoltre, riflette sulla possibilità di investire e riconoscere una borsa di studio ad un giovane studente specializzando, che possa prestare la propria attività all'interno degli studi medici per la cura della collettività.

Il Sindaco cede la parola alla Consiglieria Bulfone, la quale espone il collegamento di "Abitare possibile" con i cosiddetti fondi per la domiciliarità e fa presente come il servizio di deblistering sia fattibile, data la sentenza del Consiglio di Stato. Tuttavia, precisa come via sia ancora una delibera da parte della Regione ed invita alla cautela, specificando che la struttura abilitata a tale attività deve rispondere alle caratteristiche di una ditta farmaceutica. La Consiglieria, in relazione al punto Q dell'art. 4 del contratto di servizio, richiama poi all'attenzione e ad una attenta sorveglianza, non solo da parte dell'Amministrazione, in quanto il rischio che determinate prestazioni siano commercializzate e privatizzate è elevato.

Il Sindaco risponde alla Consiglieria Bulfone, assicurandola sul fatto che la gestione "in house" prevede appunto dei controlli preventivi necessari ed evitare le succitate problematiche.

Il Sindaco constata che non vi sono altre osservazioni; non sussistendo interventi si pone ai voti la proposta relativa al punto in oggetto, con il seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 20 favorevoli su n. 20 Consiglieri votanti e n. 20 Consiglieri presenti,

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.
Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse,

II CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 20 favorevoli su n. 20 Consiglieri votanti e n. 20 Consiglieri presenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente
CUCCI GIOVANNI

Il Segretario
CANTARUTTI LUISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 28/01/2026 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al 12/02/2026, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Tavagnacco, addì 28/01/2026

Il Responsabile della pubblicazione
Cosetta Antoniazzi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CANTARUTTI LUISA
CODICE FISCALE: CNTLSU67B44I403E
DATA FIRMA: 28/01/2026 10:59:12
IMPRONTA: 6A8EE5967CCB9E8C58639B97861B2F52546A8272FA56DC9423392F058AC81F9E546A8272FA56DC9423392F058AC81F9E57025310A2EF97835CBB8EBFCDA03EF157025310A2EF97835CBB8EBFCDA03EF12AD707D379C63AA51484740DE7B8D2722AD707D379C63AA51484740DE7B8D2720CEE9E7C50DA33903D5F32B7CA3B2C83

NOME: GIOVANNI CUCCI
CODICE FISCALE: CCCGNN59H02L195Y
DATA FIRMA: 28/01/2026 11:01:37
IMPRONTA: 6591A21A341B666DC831E7A8162C31872F6914E86216A1D665C0EC29AF977A652F6914E86216A1D665C0EC29AF977A65AF2CAA030ED09E9BEA921BB783E3A20AAF2CAA030ED09E9BEA921BB783E3A20A334E34B456A031445F5C7B7017278F9A334E34B456A031445F5C7B7017278F9AB09D04F359528592531A2DB2C8B6164A